



FUL – Via Alcide De Gasperi, 1 – 09010 PULA



070/9209302



3491427281



Settore: RAS

FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI

Prot.110

Cagliari 19 Settembre 2014

- **All'On.le Presidente 1^ Commissione Autonomia**
 - **e, p.c. Agli iscritti Comparto RAS, CFVA e Pensionati**
- S E D I**

OGGETTO: DL 72 - "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione" –
Emendamenti Assessore-

In riferimento all'esame del DL in oggetto da parte di codesta Commissione Autonomia e a seguito degli emendamenti presentati dall'Assessore del Personale, questa O.S. rappresenta quanto appresso

Rispetto al testo del DL in oggetto, si fa rinvio alle valutazioni già espresse, di seguito riportate:

Con l'occasione, si esprime una valutazione positiva sul testo della PL n.29, di revisione della legge regionale n.1 del 1977 che prevede la riduzione del numero degli Assessorati; nel merito, la scrivente valuta opportuna l'allocatione della Direzione generale del CFVA presso la Presidenza della Giunta regionale, in considerazione delle molteplici funzioni attribuite, di competenza di più Assessorati.

Si esprime inoltre una valutazione positiva relativamente alla P.L.68, che, si ritiene possa essere ricompresa nel testo in esame.

Si ringrazia e si porgono distinti saluti.



IL SEGRETARIO GENERALE
(Umberto Speranza)

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 72

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione,

DEMURO l'11 luglio 2014
Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione
Emendamenti Giunta 12 settembre 2014

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- omissis -

TESTO DEL PROPONENTE

PROPOSTE MODIFICHE FUL

Capo I
Modifiche e integrazione
alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31

In sintesi, nell'ordine di quanto proposto:

“Art. 01
(Ambito di applicazione)

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n.31 del 1998 le parole “dell'Azienda delle foreste demaniali” sono sostituite dalle parole “del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente:
“2bis. L'Amministrazione, gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti regionali costituiscono il sistema Regione”.

Artt.3 bis - abrogazione degli “staff”. Si può fare tranquillamente a meno, stante che il supporto agli Organi politici è ampiamente assicurato dagli uffici di gabinetto da prevedersi adeguati.

Artt.4, 5, e 6 - costituzione di un vero unico ruolo regionale del "sistema Regione", termine, quest'ultimo indicato all'articolo 39 della proposta della Giunta regionale.

La proposta determina una gestione unitaria del personale tutto, concorsi unici, eliminazione dei comandi e distacchi, quindi, maggiore flessibilità di gestione del personale.

Nell'immediato futuro è possibile ipotizzare un'unica ragioneria generale per la gestione delle spettanze di tutti i dipendenti con risparmi economici di gestione (*gli emendamenti dell'Assessore, hanno certamente migliorato il testo, ma non viene realizzato il vero ruolo unico*)

Art. 1
Inserimento dell'articolo 8 bis
(Valutazione della dirigenza)

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) è inserito il seguente:

"Art. 8 bis (Valutazione della dirigenza)

1. Le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale ai fini dell'attribuzione degli incarichi e della retribuzione di risultato.
2. Nella definizione dei criteri e dei parametri di valutazione si tiene conto di quanto previsto dai principi vigenti in materia e, in particolare:
 - a) dei risultati raggiunti e della loro rispondenza agli indirizzi definiti dagli organi di governo;
 - b) della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati;
 - c) della efficace gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e della connessa capacità di innovazione."

Art.6 bis - sostituzione del Direttore generale degli Affari generali con quello della Programmazione, e per i fini di pariteticità del Comitato, previsione di due rappresentanti del personale in quiescenza, pari a quelli del personale in servizio, perché pressoché pari il numero dei dipendenti in servizio rispetto a quello in quiescenza.

Questa O.S. auspica la soppressione della direzione generale Affari Generali.

Art. 2
Modifiche all'articolo 13
(Strutture dell'Amministrazione regionale)

1. L'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1998, è sostituito dal seguente:

"Art. 13 (Strutture dell'Amministrazione regionale)

1. La Giunta regionale definisce le linee fondamentali dell'organizzazione amministrativa della Regione.
2. Il numero massimo delle direzioni generali è determinato in ventiquattro.

Artt.8 bis e 8 ter - salvaguardia della retribuzione in caso di promozione alla Categoria/Area superiore, infatti, l'ultimo livello retributivo della Categoria/Area inferiore e di valore maggiore a quello dell'iniziale di livello della Categoria/Area superiore. Si determina che anziché premiare chi viene promosso si penalizza lo stesso con una minore retribuzione - Norma da sempre esistita.

Artt.13 bis e 13 ter - previsione di una

3. In ciascun assessorato è istituita almeno una direzione generale. Fermo restando il numero massimo di cui al comma 2, nella Presidenza può essere istituito un numero di direzioni generali pari al 30 per cento di quelle istituite.

4. Al fine di adeguare l'organizzazione dell'Amministrazione agli obiettivi di governo, le direzioni generali sono istituite, modificate e soppresse con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di organizzazione e di personale.

5. I direttori generali dispongono di un ufficio per le attività di segreteria e di supporto alla verifica dei programmi della direzione.

6. La dotazione organica dirigenziale è definita dalla Giunta regionale tenendo conto del fabbisogno connesso agli obiettivi e alle risorse assegnati alle direzioni generali, ai servizi e alle unità di progetto.

7. I servizi sono istituiti, modificati o soppressi dal direttore generale, di intesa con il direttore generale competente in materia di organizzazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 6.

8. Le articolazioni organizzative di livello non dirigenziale sono istituite, modificate o soppresse, con provvedimento del direttore generale responsabile della struttura, previo parere del direttore di servizio competente. Non possono essere istituite articolazioni le cui indennità non trovino copertura nel fondo assegnato alla Direzione generale interessata per la retribuzione delle funzioni di coordinamento e di responsabilità.

Art. 3

Inserimento dell'articolo 13 bis (Comitato di coordinamento delle Direzioni generali)

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente:

"Art. 13 bis (Comitato di coordinamento delle direzioni generali)

1. Al fine di assicurare il coordinamento dell'azione amministrativa tra le strutture organizzative della Regione, è istituito il Comitato di coordinamento delle direzioni generali.

2. Il Comitato è composto dai direttori generali ed è presieduto dal direttore generale della Presidenza.

3. Il Comitato esprime pareri e formula proposte alla Giunta regionale in merito:

a) alla definizione dei procedimenti che richiedono integrazione e apporti intersettoriali;

b) alle esigenze organizzative per il funzionamento delle Direzioni."

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 15 (Piano del fabbisogno di personale. Dotazioni organiche)

1. L'articolo 15 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 15 (Piano del fabbisogno di personale. Dotazioni organiche)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, determina e

contrattazione unica di tutto il personale, dirigenza compresa ed eliminazione delle RSU che, di fatto, non determinano rilevanti variazioni di rappresentanza delle OO.SS., mentre comportano costi per la pubblica Amministrazione.

Infine, articolo aggiuntivo, di inserimento del testo della PL n.68, peraltro coerente con l'articolo 6 della Legge n.114 del 2014 (*Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza*)

Tutti gli articoli proposti non hanno costi aggiunti

Art.3 bis

Soppressione dell'art.14 Posizioni dirigenziali di staff e ispettive

1. L'articolo 14 della legge regionale n.31 del 1998 è soppresso.

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 15 (Piano del fabbisogno di personale. Dotazioni organiche)

1. L'articolo 15 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 15 (Piano del fabbisogno di personale. Dotazioni organiche)

1. E' istituito il Ruolo Unico Regionale di tutto il personale dipendente dall'Amministrazione Regionale,

aggiorna le dotazioni organiche dell'Amministrazione regionale e, di concerto con l'Assessore competente in materia ambientale, del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Sulla base delle dotazioni organiche così determinate, la Giunta approva il Piano triennale del fabbisogno del personale.

2. Il Piano, in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria e nel rispetto dei vincoli di spesa stabiliti dal bilancio pluriennale, quantifica le risorse umane necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali e ne prevede la ripartizione tra le direzioni generali in modo funzionale al conseguimento degli obiettivi dell'azione di governo."

2. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale n. 31 del 1998 è abrogato.

Art. 5

Inserimento dell'articolo 15 bis (Variazione dei contingenti organici delle direzioni generali)

1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente:

"Art. 15 bis (Variazione dei contingenti organici delle direzioni generali)

1. I contingenti organici di ciascuna direzione generale di cui all'articolo 15, comma 1, ferma la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione, possono essere modificati con decreto dell'Assessore competente in materia di organizzazione e personale su conforme deliberazione della Giunta regionale, in seguito a:

- a) trasferimenti o modifiche delle competenze;
- b) interventi di riorganizzazione o razionalizzazione dei processi di lavoro;
- c) cessazioni dal servizio o collocamenti in aspettativa a tempo indeterminato;
- d) esigenze di riequilibrio dei contingenti conseguenti alle attività di cui alle lettere a), b) e c);
- e) su motivata proposta degli assessori competenti per materia.

2. La direzione generale competente in materia di personale, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, dandone adeguata pubblicità, attiva prioritariamente procedure di trasferimento a domanda e, in mancanza di richieste, d'ufficio."

Art. 6

(Strutture organizzative e dotazioni organiche delle agenzie e degli enti regionali)

1. L'articolo 16 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 16 (Strutture organizzative e dotazioni organiche delle agenzie e degli enti regionali)

1. Gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti del sistema Regione definiscono l'organizzazione degli

del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, delle Agenzie, Istituti ed Enti regionali facenti parte del comparto regionale, di seguito denominato "Sistema Regione", In sede di prima applicazione, la pianta organica del ruolo unico regionale, è costituita dalla sommatoria dei relativi organici; il ruolo organico del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, di seguito "CFVA", costituisce una separata pianta organica.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, determina e aggiorna le dotazioni organiche del sistema Regione e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Sulla base delle dotazioni organiche così determinate, la Giunta approva il Piano triennale del fabbisogno del personale.

2. Il Piano, in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria e nel rispetto dei vincoli di spesa stabiliti dal bilancio pluriennale, quantifica le risorse umane necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali e ne prevede la ripartizione tra le direzioni generali del sistema Regione e del CFVA in modo funzionale al conseguimento degli obiettivi dell'azione di governo."

2. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale n. 31 del 1998 è abrogato.

Art. 5

Inserimento dell'articolo 15 bis (Variazione dei contingenti organici delle direzioni generali)

1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente:

"Art. 15 bis (Variazione dei contingenti organici delle direzioni generali)

1. I contingenti organici di ciascuna direzione generale di cui all'articolo 15, comma 2, ferma la dotazione organica complessiva delle sistema Regione, possono essere modificati con decreto dell'Assessore competente in materia di organizzazione e personale su conforme deliberazione della Giunta regionale, in seguito a:

- a) trasferimenti o modifiche delle competenze;
- b) interventi di riorganizzazione o razionalizzazione dei processi di lavoro;
- c) cessazioni dal servizio o collocamenti in aspettativa a tempo indeterminato;
- d) esigenze di riequilibrio dei contingenti conseguenti alle attività di cui alle lettere a), b) e c);
- e) su motivata proposta degli assessori competenti per materia.

2. La direzione generale competente in materia di personale, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, dandone adeguata pubblicità, attiva prioritariamente procedure di trasferimento a domanda e, in mancanza di richieste, d'ufficio."

Art. 6

Sostituzione dell'articolo 16 (Strutture organizzative e dotazioni organiche delle agenzie e degli enti regionali)

1. L'articolo 16 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 16 (Strutture organizzative e dotazioni organiche delle Agenzie, Aziende, Istituti ed Enti regionali)

1. Le Agenzie, Istituti ed Enti regionali definiscono

uffici e le dotazioni organiche attenendosi alle disposizioni del presente Titolo, a eccezione di quelle concernenti gli organi d'indirizzo politico. Qualora, con riguardo alla loro dimensione e alla complessità organizzativa risulti adeguata l'istituzione di una sola posizione dirigenziale questa svolge le funzioni di cui agli articoli 23 e 24.

2. Gli atti adottati ai sensi del presente articolo rientrano, ai fini dell'esercizio del controllo preventivo, tra quelli indicati alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti e aziende regionali).

3. Nelle agenzie AGRIS, ARGEA, LAORE e nell'azienda AREA è prevista una sola direzione generale e, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 1, i servizi costituiscono le uniche articolazioni organizzative di livello dirigenziale.

Art. 7

Sostituzione dell'articolo 26 (Unità di progetto)

1. L'articolo 26 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 26 (Unità di progetto)

1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, possono essere costituite Unità di progetto per il conseguimento di obiettivi specifici, anche intersettoriali, coordinate da personale dirigente del sistema Regione.

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri di funzionamento, la composizione, le modalità di formazione e di conferimento delle funzioni, la durata delle Unità di progetto e ne individua gli obiettivi."

Art. 8

Modifiche all'articolo 28 (Direttore generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale)

1. All'articolo 28, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998, dopo le parole "del corpo medesimo" sono aggiunte le seguenti: "ovvero a dirigenti del sistema Regione, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisite nelle materie di competenza del Corpo forestale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 29 della presente legge."

l'organizzazione degli uffici, comunicano il fabbisogno delle dotazioni organiche alla Direzione generale competente in materia di personale dell'Amministrazione regionale, attenendosi alle disposizioni del presente Titolo, a eccezione di quelle concernenti gli organi d'indirizzo politico. Qualora, con riguardo alla loro dimensione e alla complessità organizzativa risulti adeguata l'istituzione di una sola posizione dirigenziale questa svolge le funzioni di cui agli articoli 23 e 24.

2. Gli atti adottati ai sensi del presente articolo rientrano, ai fini dell'esercizio del controllo preventivo, tra quelli indicati alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti e aziende regionali).".

Art. 6 bis

Comitato amministrativo del FITQ

1. Le lettere b) ed f) dell'articolo 14 della legge regionale 5 maggio 1965, n.15, come modificato dagli articoli: 2 della legge regionale n.27 del 1995 e 18 della legge regionale n.31 del 1998, sono sostituite dalle seguenti:

b) dal direttore della Direzione generale della Programmazione;

f) da due rappresentanti del personale in quiescenza.

Art. 8 bis

Salvaguardia retribuzione in caso di transito di Categoria/Area

1. Al lavoratore promosso alla Categoria o Area superiore, che abbia attribuito una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello, è garantita la relativa eccedenza come assegno ad *personam* che sarà accreditata quale retribuzione individuale di anzianità (RIA).

Art. 8 ter

Transiti nel ruolo unico regionale

1. Al personale appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, è data facoltà di opzione di transito nei contingenti organici del sistema Regione,

nel limite massimo annuo di dodici unità e la disponibilità in pianta organica della Categoria C) del ruolo unico regionale.

2. L'inquadramento è soggetto alla valutazione della Giunta regionale che provvede con propria deliberazione in merito alle istanze formulate dagli interessati, ed è disposto nel livello economico uguale o immediatamente inferiore a quello in godimento, non considerando l'assegno di funzione.

Art. 9

Modifiche all'articolo 30 (Sostituzione dei direttori generali)

1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dai seguenti:

"1. In caso di vacanza, le funzioni di direttore generale sono esercitate per un massimo di novanta giorni da altro dirigente della medesima direzione generale, individuato dall'organo politico con proprio provvedimento. In mancanza di designazione, le funzioni sono esercitate per un massimo di 90 giorni dal dirigente con la maggiore anzianità nelle funzioni di direttore di servizio [della medesima direzione generale](#).

1 bis. Il direttore generale, all'atto del proprio insediamento, designa con apposito provvedimento il dirigente della direzione generale che lo sostituisce in caso di assenza. In mancanza di designazione [o di contemporanea assenza del direttore generale e del suo sostituto](#), le funzioni sono esercitate dal dirigente con la maggiore anzianità nelle funzioni di direttore di servizio [della medesima direzione generale](#).

1 ter. Nel caso di esercizio delle funzioni per oltre 45 giorni da parte del sostituto, a questi compete, a decorrere dal quarantaseiesimo giorno, la differenza tra il trattamento economico in godimento e il trattamento economico più favorevole spettante in relazione alle funzioni esercitate."

Capo II

Disposizioni in materia di mobilità dei dirigenti e del personale

Art. 10

Modifiche all'articolo 28 (Attribuzioni sulle funzioni dirigenziali)

1. Nel comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998:

a) le parole "nonché quelle di studio, ricerca e consulenza" sono abrogate;

b) le parole "dell'Amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "del sistema Regione.

[2. Nel comma 7 dell'art. 28 della l.r. 31 del 1998 l'ultimo periodo è soppresso.](#)

[3. L'articolo 14 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:](#)

[Art. 14](#)

[\(Posizioni dirigenziali ispettive\)](#)

[1. Con la stessa procedura prevista per i servizi dall'articolo 13, comma 2, è determinato il contingente numerico dei dirigenti ispettori di cui all'articolo 27.](#)

[4. All'articolo 21, comma 3, la lettera d\) è abrogata."](#)

Art. 11

Modifiche all'articolo 33 bis (Conferimento di funzioni dirigenziali presso altre amministrazioni)

1. Nell'articolo 33 bis della legge regionale n. 31 del 1998:

a) nel comma 1, le parole "dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti regionali del comparto" sono sostituite dalle seguenti: "del sistema Regione";
b) nel comma 2, le parole "dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti" sono sostituite dalle seguenti: "del sistema Regione.

Art. 12

Sostituzione dell'articolo 39

(Variazione provvisoria delle dotazioni organiche)

1. L'articolo 39 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 39 (Mobilità dei dirigenti e del personale all'interno del sistema Regione)

2. [Nel sistema Regione](#), il personale, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, può essere trasferito, a domanda o d'ufficio, tra le direzioni generali dell'Amministrazione, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale nei limiti dei contingenti definiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 15 e dell'articolo 15 bis.

3. Nel sistema Regione possono essere attivate procedure di trasferimento del personale in servizio a tempo indeterminato, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, in relazione alle esigenze di copertura delle rispettive dotazioni organiche e senza incremento della spesa complessiva per il personale, anche mediante compensazione del contributo di funzionamento. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la gestione delle procedure di trasferimento su proposta dell'Assessore competente in materia di personale.

4. Nel sistema Regione possono essere stipulate apposite intese per la temporanea assegnazione di personale finalizzata al perseguimento degli obiettivi di governo. Le intese, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta, prevedono oneri, compiti e modalità di esecuzione."

Art. 13

Sostituzione dell'articolo 40

(Trasferimenti, assegnazioni e comandi)

1. L'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 15 gennaio 2014, n. 6 (Modificazioni gli articoli 38 e 40 della legge regionale n. 31 del 1998), è sostituito dal seguente:

"Art. 40 (Mobilità dei dirigenti e del personale tra il sistema Regione e le altre pubbliche amministrazioni)

1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 38 bis, le amministrazioni del sistema Regione possono disporre il comando di proprio personale, anche di qualifica dirigenziale, verso le altre pubbliche amministrazioni.

2. Le amministrazioni del sistema Regione possono richiedere il comando di personale, anche di qualifica dirigenziale, in servizio presso le altre pubbliche amministrazioni nei limiti delle risorse stanziare in bilancio.

3. I comandi di cui ai commi 1 e 2 sono attivati secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentiti i dipendenti interessati, con provvedimento [del competente direttore generale](#).

4. Le amministrazioni del sistema Regione possono stipulare apposite intese con le altre pubbliche amministrazioni per la temporanea assegnazione di personale finalizzata all'attuazione di progetti di

comune interesse. Le intese, della durata massima di tre anni, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta, prevedono oneri, compiti e modalità di esecuzione.".

Art.13 bis
Sostituzione dell'articolo 58
Contratti collettivi

1. La contrattazione collettiva per il personale del sistema Regione è regionale o integrativa. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.
2. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano l'iscrizione ad albi professionali ovvero compiti tecnico-scientifici e di ricerca, nonché per il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, sono stabilite discipline distinte nell'ambito del contratto di comparto. Per i professionisti che svolgono compiti tecnico-scientifici e di ricerca, la Giunta regionale, nella formulazione degli indirizzi di cui all'articolo 63..
3. La durata dei contratti collettivi è disciplinata dalla contrattazione collettiva, in coerenza con il settore privato.
4. I contratti collettivi sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 13 ter
Sostituzione dell'articolo 60
Rappresentanze sindacali nella contrattazione
collettiva

1. Il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione ammette alla contrattazione collettiva regionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel sistema Regione una rappresentatività non inferiore al 5%, del dato associativo, nonché le confederazioni alle quali dette organizzazioni sindacali sono affiliate.
2. La raccolta dei dati sulle deleghe è curata dalla direzione generale dell'Amministrazione competente in materia di personale dell'Amministrazione regionale con l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione dei dati e della loro trasmissione al comitato per la rappresentanza negoziale della Regione, che deve avvenire con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. I dati relativi alle deleghe sono controfirmati, prima del loro invio al comitato, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata.

Capo III
Interventi vari
Art. 14

Modifiche all'articolo 27
della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32
sulla composizione degli uffici di gabinetto

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale) sono sostituiti dai seguenti:

"1. Gli uffici di gabinetto sono costituiti da:

- a) un capo di gabinetto;
 - b) un segretario particolare;
 - c) un consulente;
 - d) sei unità di personale individuato tra i dipendenti regionali, o proveniente dalle amministrazioni statali, locali, enti e aziende pubbliche, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale;
2. L'Ufficio di gabinetto del Presidente della Regione, è costituito da:
- a) un capo di gabinetto;
 - b) un segretario particolare;
 - c) tre consulenti, di cui uno con funzioni di raccordo istituzionale con gli organismi nazionali, interregionali e

regionali;

d) quattordici unità di personale individuato tra i dipendenti regionali, o proveniente dalle amministrazioni statali, locali, enti e aziende pubbliche, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale;

e) un ufficio del cerimoniale costituito da tre unità di personale appartenenti all'amministrazione regionale.".

Art. 15

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12 (Organizzazione dell'ufficio)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12 (Istituzione di un ufficio speciale di informazione e di collegamento, con sede a Bruxelles) come da ultimo modificato dal comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12) è sostituito dal seguente:

"1. Il contingente organico dell'ufficio di cui al comma 1 è determinato con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 16

Trasferimento competenze in materia di società dell'informazione

1. Il comma 29 dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2012) è abrogato.

Articolo 16-bis

(Modifiche urgenti alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali")

1. Alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, le lettere m), n) e n-bis) sono abrogate;

b) all'articolo 12, primo comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) servizi di ragioneria."

c) all'articolo 13, comma 1, dopo la lettera h-bis) è aggiunta la seguente: "h-ter) espropriazioni";

d) all'articolo 19, comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: "e-bis) servizio civile sardo".

Articolo 16-ter

(Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 11 "Iniziativa e coordinamento delle attività a favore dei giovani")

1. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 15 aprile 1999, n. 11, le parole "presso la Presidenza della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "presso l'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport".

Articolo 16-quater

(Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2008, n. 7 "Istituzione della consulta regionale della disabilità")

1. Alla legge regionale 30 maggio 2008, n. 7, sono

Art. 1**Divieto di nomina per superamento età**

1. Coloro che hanno compiuto i 67 anni di età non sono nominati nei seguenti ruoli:

- a) componenti degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione e degli enti amministrativi regionali, con la sola esclusione degli organi aventi rilevanza statutaria;
 - b) componenti di comitati e di commissioni costituiti dalla Regione presso istituti di credito convenzionati e società finanziarie per la concessione di provvidenze creditizie a valere su fondi costituiti con risorse provenienti dal bilancio regionale;
 - c) componenti di organi amministrativi, consultivi e di controllo di enti o istituzioni soggetti a vigilanza, tutela e controllo della Regione, diversi da quelli di cui alla lettera a), la cui nomina compete a organi della Regione, ovvero i componenti di nomina regionale in organi paritetici o di coordinamento con altre amministrazioni;
 - d) componenti di organi amministrativi, consultivi e di controllo di società, associazioni, enti o istituzioni, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), e c), la cui nomina compete a organi della Regione;
 - e) direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende USL, i direttori generali e di servizio dell'amministrazione regionale, degli enti regionali, nonché i componenti degli uffici di gabinetto del Presidente della Regione e degli Assessorati regionali;
 - f) difensore civico regionale previsto dalla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4.
 - g) garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza previsto dalla legge regionale 7 febbraio 2011, n. 8;
 - h) garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale di cui alla legge regionale 7 febbraio 2011, n. 7;
 - i) componenti del comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), di cui alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 11.
2. Gli emolumenti comunque denominati, esclusi i rimborsi spese, relativi agli incarichi previsti dal comma 1 non sono cumulabili con trattamenti pensionistici erogati dalle gestioni previdenziali obbligatori o con vitalizi erogati dal Consiglio regionale, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dal Parlamento europeo.
3. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, i componenti degli organismi di cui al precedente articolo 1 che abbiano l'età di 67 anni o superiore, decadono dalla nomina.

vedasi: Articolo 6 della Legge n.114 del 2014
(Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza)

apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 1, le parole "presso la Presidenza della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "presso l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale";
- b) all'articolo 4, commi 1 e 2, le parole "presso la Presidenza della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "presso l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale".

Articolo 16 quinquies

(Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2005, n.23 "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali))".

1. Alla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 12, commi 2 e 4, le parole "presso la Presidenza della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "presso l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale";
- b) all'articolo 34, comma 1, le parole "presso la Presidenza della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "presso l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale".

Articolo 16 sexies

(Modifiche alla legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 "Disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alla L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, e alla L.R. 17 gennaio 1989, n. 3")

1. Nella l.r. 13 settembre 1993, n. 39 le parole "Presidenza della Giunta regionale" ovvero "Presidenza della Giunta", ove presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale".

Articolo 16 septies

(Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21)

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 "Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina", è sostituito dal seguente:

"1. Per la vigilanza sull'applicazione della presente legge, il direttore del competente servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, su proposta delle associazioni iscritte al Registro regionale del volontariato, procede alla nomina di guardie giurate addette alla protezione degli animali - denominate guardie zoofile - in possesso dei requisiti prescritti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)".

Art. 17**Norma finanziaria**

1. L'Amministrazione regionale provvede all'attuazione della presente legge senza far derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale nell'ambito delle risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale n. 31 del 1998 e iscritte in conto delle UPB S01.02.001 e S01.02.002 e di cui alla legge

regionale n. 32 del 1988 iscritte in conto della UPB S.01.01.002 del bilancio della Regione per gli anni 2014-2016 e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.